



29628/17

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

CU + CI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto: concordato preventivo ammesso - mancato deposito tempestivo delle somme ex art.163 l.f. - conseguenze - tardività del deposito - revoca del concordato - questione - successivo fallimento - questioni - *motivazione semplificata*

Sezione Sesta-Prima Civile

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati

R.G.N. 26144/16

Cron. 29628

Rep. ✓

Ud. 7.11.2017

Dott. Andrea Scaldaferrì

Presidente

Dott. Carlo De Chiara

consigliere

Dott. Massimo Ferro
relatore

consigliere

Dott. Mauro Di Marzio

consigliere

Dott. Marco Marulli
consigliere

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

RG 26144/2016- g.est. m.ferro

Pag. 1 di 5

10503
17

Sul ricorso proposto da:

(omissis) , in proprio e quale titolare dell'impresa
individuale (omissis) , rapp. e dif. da avv.
(omissis) e dall'avv. (omissis) , nonché dall'avv.
(omissis) , elett. dom. presso lo studio del terzo in (omissis)
(omissis) , come da procura in calce all'atto

-ricorrente-

Contro

FALLIMENTO (omissis) , in proprio e quale
titolare dell'impresa individuale (omissis) , in
persona del curatore fall. p.t.

(omissis) **s.r.l.**

(omissis)

**PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI VENEZIA**

**PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
VENEZIA**

-intimati-

per la cassazione della sentenza App. Venezia 28.9.2016, n. 2157,
in R.G. 1378/2016;

vista le memorie dei ricorrenti;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 7 novembre 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma
semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del
Primo Presidente.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. (omissis) , in proprio e quale titolare dell'impresa individuale (omissis) impugna la sentenza App. Venezia 28.9.2016, n. 2157, in R.G. 1378/2016, con cui è stato rigettato il suo reclamo proposto ex artt.18 e 173 l.f. avverso la sentenza Trib. Padova 18.4.2016, n. 88/2016 dichiarativa del proprio fallimento e resa su istanza di un creditore e del P.M. conseguente alla revoca del concordato di pari data;

2. la corte di appello ha riconosciuto la infondatezza della complessiva doglianza dopo aver premesso, per quanto qui d'interesse, che: a) la debitrice era stata ammessa al concordato preventivo con decreto 18.2.2016, sulla base di una nuova proposta rispetto a quella originariamente depositata all'esito del termine, già una prima volta prorogato, concesso sulla domanda di concordato con riserva del 26.3.2015; b) la debitrice non depositava nei 15 giorni dalla comunicazione del decreto la somma di 28.000 euro fissata ai sensi dell'art.163 l.f., così divenendo la circostanza oggetto di informazione al tribunale da parte del commissario; c) all'udienza del 31 marzo 2016 convocata per la contestazione, la debitrice depositava assegno circolare corrispondente, chiedendo pronunciarsi l'improcedibilità del procedimento aperto ex art.173 l.f.; d) all'udienza creditore istante e P.M. si rimettevano al tribunale sulla revoca e, per il caso di sua pronuncia, instavano perché fosse dichiarato il fallimento;

3. la corte respingeva il reclamo, riassunto nei suoi quattro motivi perché vertente sulla comune questione della assunta natura ordinatoria del termine per il deposito delle somme richieste per la procedura, non condividendo la tesi della debitrice ed invece ritenendo imprescindibile la necessità della preventiva costituzione del fondo utile alla procedura nel termine assegnato, in conformità a richiamato indirizzo di legittimità;

4. con il ricorso si deducono, nei suoi plurimi motivi, vizi processuali del procedimento per la dichiarazione di fallimento e comunque imperniati, da un lato, sull'erronea adesione alla citata tesi circa la natura perentoria del termine per il deposito delle somme di cui all'art.163 l.f. e, dall'altro e comunque, sulla non automaticità della revoca, stante la possibilità della rimessione in termini del debitore ex art.153 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. il ricorso è inammissibile; la natura delle argomentazioni a sostegno della impugnazione - in parte avulse dalla concreta fattispecie, non risultando che la ricorrente abbia chiesto la rimessione in termini - non permette a questa Corte di discostarsi dal proprio consolidato indirizzo, qui ribadito, per cui *"in tema di concordato preventivo, il termine fissato dal tribunale, ai sensi dell'art. 163 l.fall., per il deposito della somma che si presume necessaria per l'intera procedura ha carattere perentorio, atteso che la prosecuzione di quest'ultima richiede la piena disponibilità, da parte del commissario, dell'importo a tal fine destinato e questa esigenza può essere soddisfatta soltanto con la preventiva costituzione del fondo nel rispetto del predetto termine, da considerarsi quindi improrogabile, con conseguente inefficacia del deposito tardivamente effettuato."* (Cass. 8100/2016, 18704/2016);
2. e parimenti, come chiarito nel secondo precedente ed a reiezione della 'premessa comune' ai motivi di ricorso, va data continuità all'indirizzo per cui *"l'omesso deposito della somma di cui all'art. 163, comma 3, l.fall., come quantificata nel decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo, innesta,*

attraverso l'informativa del commissario giudiziale al tribunale, il subprocedimento di revoca dell'ammissione a quella procedura, ex art. 173 l.fall., che si articola in due fasi: la prima, necessaria ed officiosa, nel corso della quale il tribunale verifica la sussistenza dei requisiti per l'adozione del provvedimento; la seconda, eventuale e ad impulso di parte, che può condurre alla dichiarazione di fallimento, ove ne ricorrano i presupposti di cui agli artt. 1 e 5 l.fall.”;

3. il ricorso è pertanto inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-*quater*, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del co. 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 novembre 2017.

il Presidente

dott. Andrea Scaldaferrì

Depositata in Cancelleria

Oggi, 11 DIC. 2017



IL CANCELLIERE
Maria Pia Scordoni

Depositata in Cancelleria

Oggi, 11 DIC. 2017



IL CANCELLIERE
Maria Pia Scordoni